



'DIPORTO'

Associazione Nazionale Diportisti Italiani

STATUTO

Art.1 Costituzione

E' costituita con sede in Viale di Castel San Giorgio n. 219/b, Fiumicino (Roma) un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale, avente la denominazione "DIPORTO - Associazione Nazionale Diportisti Italiani". L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi ed attività

Scopi dell'Associazione:

- a) favorire l'individuazione e la realizzazione di attività che diano risposta a bisogni sociali in generale e di categoria, in particolare quelli concernenti gli utenti della nautica e degli amanti del mare, promuovendo iniziative idonee al conseguimento del bene sociale perseguendo anche finalità di solidarietà;
- b) promuovere e sviluppare i valori etici dell'attività privata, professionale e pubblica di ogni membro dell'associazione, con spirito di reciproca comprensione e informati all'ideale del servire;
- c) favorire la migliore conoscenza tra privati cittadini, professionisti, studiosi, esperti, dirigenti della Pubblica Amministrazione, di organizzazioni e di imprese private e pubbliche, che a vario titolo sono interessati a creare e mantenere legami di spontanea collaborazione nel settore della nautica da diporto, per una costante crescita della propria cultura, del livello di efficienza personale e professionale e di serietà morale;
- d) contribuire al rafforzamento del ruolo civico e della professione di ogni soggetto aderente, attraverso lo sviluppo di una comunità civile e professionale impegnata a migliorare la realtà in cui opera e il trasferimento delle esperienze ai soci più giovani, per accrescere il sistema di relazioni in diversi settori, nelle aziende ed enti, nei rapporti con le istituzioni, in ogni regione d'Italia e all'estero;
- e) l'Associazione può condurre, in ambito sia nazionale sia internazionale, tutte le attività connesse ai fini associativi o che si presentino utili al loro raggiungimento, tra le quali: studi, ricerche, progetti di sviluppo, progetti sociali e di solidarietà sociale, azioni di tutela dei diritti e dei relativi interessi dei soci, comunicazioni e relazioni, anche in collaborazione con istituzioni, università, altre associazioni, enti ed imprese
- f) l'associazione potrà svolgere attività commerciale per fini connessi agli scopi associativi.

L'Associazione potrà partecipare a reti ed organismi sia nazionali che internazionali, le cui finalità siano coerenti rispetto a quelle dell'Associazione stessa.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà avviare studi di settore, iniziative editoriali, organizzare convegni e manifestazioni culturali, turistiche e sportive; compiere indagini e sondaggi, istituire corsi di aggiornamento per imprese e privati, premi e borse di studio.

Art. 3 Patrimonio

L'Associazione non ha scopo di lucro: non è pertanto ammessa alcuna redistribuzione degli utili.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e di ogni altro soggetto (privati, Stato, enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali) che intenda contribuire alle sue attività e comunque al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Concorrono altresì a costituire il patrimonio dell'Associazione donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni ed entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

A tal fine, ed in virtù del fatto che essa gode della piena capacità di agire, l'Associazione può effettuare acquisti e vendite, nonché ricevere ed amministrare beni, ed in generale compiere qualsiasi operazione utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 Soci

Sono soci **Fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi hanno carattere permanente, salvo il verificarsi di quanto previsto al penultimo capoverso, nn. 1 – 2 – 3.

Sono soci **Ordinari** le persone fisiche, maggiorenni e capaci di agire, che ne abbiano fatto richiesta scritta inviata alla sede dell'Associazione.

Sono soci **Onorari**, le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che abbiano acquisito particolari meriti per opere a favore dell'Associazione e/o siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Sono soci **Sostenitori**, le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che riterranno opportuno concedere sostegno all'Associazione attraverso il conferimento di beni materiali e immateriali nonché attraverso donazioni in denaro.

La qualità di socio si acquista mediante deliberazione insindacabile da parte del Consiglio Direttivo e previo pagamento della quota associativa annuale.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita dell'Associazione direttamente o per mezzo di rappresentanti direttamente eletti, ed in particolare partecipare all'assemblea;
- accedere, alle condizioni stabilite nel presente statuto, alle cariche di rappresentanza e di direzione;
- utilizzare tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'Associazione ai propri associati;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione, se abbonati alle stesse.

Sono obblighi del socio:

- versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- osservare le delibere validamente assunte in applicazione del presente statuto dall'Assemblea ovvero dagli altri organi sociali.

L'adesione all'Associazione è annuale ed è – in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento mediante richiesta scritta a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede sociale – automaticamente rinnovata.

La qualifica di socio può venire meno – previa formalizzazione da parte del Consiglio Direttivo - per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni;
- 2) per morosità, che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato adempimento decorsi 20 giorni dal sollecito di pagamento;
- 3) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza del mancato rispetto delle norme e degli altri obblighi previsti dal presente statuto, ivi compresi comportamenti che siano in contrasto con gli scopi dell'associazione, ovvero per altri motivi che comportino indegnità

(per esempio, condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale, assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione).

La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica.

Possono altresì far parte dell'Associazione le associazioni nazionali ed internazionali aventi le medesime finalità o perseguenti scopi simili, il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive.

Art. 5 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Proviviri
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Fatta eccezione dell'Assemblea dei Soci, tutti i componenti degli organi dell'Associazione devono essere persone fisiche.

Art. 6 Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all'Associazione anteriormente alla data di convocazione.

L'Assemblea dei soci, Fondatori, Ordinari e Sostenitori, è convocata dal Presidente dell'Associazione, in unica convocazione, nella sede sociale o altrove, mediante avviso da comunicare a mezzo telegramma o fax al domicilio dichiarato per iscritto dal socio e risultante dal libro dei soci oppure a mezzo posta elettronica ovvero alternativamente mediante pubblicazione sull'organo di stampa e/o sul portale dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissato al 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per le modifiche statuarie o per altri argomenti che rivestano carattere straordinario, ogni qual volta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno due terzi dei soci o almeno dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei partecipanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Ogni socio non potrà rappresentare, per delega, più di un socio e tutti dovranno risultare in regola con il pagamento delle quote sociali. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, che ha durata illimitata, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

Art 7 Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea sono demandate le seguenti funzioni:

- eleggere il consiglio direttivo, secondo le modalità previste da separato Regolamento;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare gli argomenti posti all'o.d.g. nell'avviso di convocazione assembleare;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri in numero dispari, non inferiore a cinque e non superiore a sette. Essi durano in carica cinque anni ad eccezione del Presidente ed i componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio è composto da:

a) il Presidente (dell'Associazione), nominato dal Consiglio stesso tra i componenti del Consiglio Direttivo;

b) un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Consigliere, tutti nominati su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

Il Segretario provvede alla cura delle incombenze amministrative; inoltre, in caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, presiede in loro vece le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere gestisce l'attività finanziaria, la contabilità e la cassa dell'Associazione, nonché provvede alla redazione dei bilanci.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza personale di almeno 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 9 Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione al quale spetta l'amministrazione della medesima. Allo stesso sono demandate inoltre le seguenti funzioni:

- nominare il Presidente, alla scadenza del suo mandato;
- proporre le modifiche dello statuto;
- accettare ed escludere i soci;
- redigere il progetto di bilancio;
- stabilire la misura dei contributi associativi;
- individuare le aree territoriali e coordinare la loro attività, eventualmente promuovendo la costituzione di sedi locali nelle zone in cui l'Associazione non sia presente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione ogni qual volta questi lo ritenga necessario, o anche a richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per lo svolgimento delle assemblee elettorali, anche al fine di consentire ai soci ordinari di proporre la propria candidatura per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi dell'opera di esperti o costituire apposite Commissioni, Comitati o Gruppi di lavoro, che nominerà di volta in volta tra i soci e, occorrendo, tra estranei all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può costituire una Segreteria tecnica la quale su richiesta del Consiglio Direttivo o di sua iniziativa, potrà predisporre pareri non vincolanti, formulare proposte e svolgere compiti tecnici nelle materie e nei progetti o iniziative proposte in funzione delle finalità associative.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Questi dirige l'Associazione ed è garante dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

In caso di vacanza dell'organo ovvero di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, che ne assume le veci.

Art.11 Attribuzioni del Presidente

Al Presidente sono demandate le seguenti funzioni:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- promuovere l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione per il perseguimento degli scopi statutari;
- proporre per la nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- adempiere ad ogni altra funzione demandatagli da uno degli organi dallo stesso presieduto.

Art. 12 Segretario generale

Il Segretario Generale, su delega del Consiglio Direttivo, si occupa del corretto svolgimento delle attività previste, affrontando ogni compito organizzativo necessario e coordinando il lavoro degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e deve necessariamente essere un suo membro. Aggiorna l'elenco dei Soci, redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Per coadiuvare il lavoro del Segretario Generale, il Consiglio Direttivo può nominare una Segreteria tecnica i cui membri devono essere necessariamente soci dell'Associazione.

È compito del Segretario Generale curare la funzionalità della Segreteria tecnica.

Art. 13 Tesoriere

Il Tesoriere, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, è titolare della firma congiunta con il Presidente nelle operazioni bancarie e per qualsiasi operazione di riscossione e pagamento. Cura la contabilità servendosi di appositi registri e predispone i bilanci da presentare all'assemblea dei soci.

Esegue, fino al limite dei 2.000 euro, le disposizioni del Presidente; per importi superiori, ha necessità di esplicito mandato del Consiglio Direttivo.

Custodisce la cassa, cura la contabilità generale ed è responsabile di tutte le operazioni contabili nel corso delle attività dell'Associazione. Può essere coadiuvato da una o più persone prescelte dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea dei soci, tra i soci che si sono distinti per dignità, moralità e integrità.

Alla scadenza del secondo mandato il Collegio verrà rinnovato con l'elezione di membri effettivi e supplenti tra coloro che siano soci dell'Associazione da almeno quattro anni consecutivi.

Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina il suo Presidente alla prima adunanza, all'uopo convocata dall'eletto più anziano in età.

Art. 15 Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione;
- decidere sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di esclusione;
- decidere sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione;
- decidere sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'Associazione e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessati.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti, a pena di esclusione dall'Associazione.

Il Collegio ha competenza esclusiva sulle decisioni relative alle controversie di cui al presente articolo.

La carica di probiviri è assolutamente incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Convocazione degli altri organi sociali

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono convocati dal Presidente dell'Associazione di sua iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei loro membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante inviti personali contenenti data, ora e luogo dell'adunanza e recapitati ai componenti degli organi sociali (anche a mezzo telegrammi, fax o e-mail), almeno 15 giorni prima dell'adunanza stessa, senza necessità di indicare l'ordine del giorno.

Anche in assenza di convocazione, gli organi di cui al paragrafo 1 sono in grado di deliberare validamente, qualora siano presenti tutti i loro membri.

Art. 17 – Cariche sociali

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ma solo al rimborso delle spese sostenute, che possono essere anche forfetariamente quantificate per impegni di carattere permanente.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I componenti degli organi dell'Associazione che non partecipino senza giustificato motivo, a più di tre adunanze, decadono dall'ufficio.

Qualora nel corso del mandato qualcuno dei componenti degli organi sociali cessi, per qualunque ragione, di esercitare le proprie funzioni, i rispettivi organi di competenza – con le modalità previste dal presente statuto – provvederanno entro 90 giorni a nominare i nuovi membri che dureranno in carica per il periodo di tempo residuo.

In ogni caso, deve essere garantita la continuità dell'attività dell'Associazione, l'ordinaria amministrazione e l'adempimento degli impegni dell'Associazione verso terzi.

Il rinnovo delle cariche sociali avverrà alla scadenza delle stesse con le modalità previste in separato Regolamento.

Art. 18 – Verbali

Di ogni riunione degli organi sociali deve essere redatto processo verbale a cura del Segretario all'uopo nominato da chi presiede la riunione medesima.

Il verbale viene approvato mediante sottoscrizione del Segretario e del Presidente, o di chi ne fa le veci. Di esso ne deve essere data lettura alla successiva adunanza.

Articolo 19 – Organizzazione locale

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi territoriali locali (Delegazioni regionali, Delegazioni provinciali, Delegazioni locali), aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale.

Le suddette strutture territoriali sono, pertanto, solidalmente responsabili con l'Associazione per qualsiasi atto o fatto giuridico, amministrativo e contabile dalle stesse posto in essere.

L'Associazione, in ogni caso, non risponde delle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali assunte dalle strutture territoriali senza previa consultazione ed approvazione dell'Associazione medesima.

Il rapporto gestionale-contabile tra l'Associazione e le strutture territoriali è disciplinato con separato Regolamento.

Resta inteso che tutti coloro che partecipano e compongono le strutture territoriali locali devono essere soci dell'Associazione.

In ogni caso le strutture locali dovranno conformarsi alle linee politico-decisionali stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 – Organi ed attribuzioni delle strutture locali

Le strutture locali devono prevedere i seguenti organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio, costituito da almeno 3 membri;
- c) il Coordinatore, eventualmente coadiuvato da un Consiglio direttivo (anch'esso composto da almeno 3 membri).

Le Delegazioni regionali, sono gestite da un Coordinatore regionale nominato dal Consiglio direttivo locale in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale. Il quale rappresenta l'Associazione, congiuntamente al Presidente, davanti alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali.

Al Coordinatore regionale spettano le seguenti funzioni:

- nominare e revocare, di concerto con il Consiglio Direttivo della DIPORTO, i responsabili locali;
- organizzare e gestire, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee regionali, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale, l'attività della Delegazione regionale;
- relazionare periodicamente il Consiglio Direttivo Nazionale in merito al complessivo andamento delle attività sociali in sede regionale, anche alla luce delle periodiche relazioni fornitegli dai responsabili delle delegazioni provinciali e locali;
- promuovere e dare impulso all'attività dell'Associazione, nei limiti di quanto stabilito in apposito Regolamento;
- esprimere pareri in merito alle attività già assunte in sede nazionale dall'Associazione.

I Coordinatori regionali possono, inoltre, partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo della DIPORTO, salvo il caso in cui non siano già membri dello stesso.

Ai Coordinatori provinciali e locali sono demandate le seguenti funzioni:

- organizzare e gestire, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee provinciali e locali, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale, l'attività della rispettiva Delegazione;
- relazionare periodicamente il Coordinatore regionale in merito al complessivo andamento delle attività sociali in sede provinciale e locale.

Art. 21 – Rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di Aprile.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione assembleare ordinaria, affinché possano essere consultati da tutti i soci.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva, a disposizione per l'assolvimento degli scopi istituzionali.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle elargizioni e sovvenzioni che potranno giungere per disposizione di legge;
- b) dai contributi di Enti e privati;
- c) da lasciti, donazioni e da eventuali altre entrate;
- d) da proventi di iniziative dell'Associazione;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) dalle quote annuali dei soci.

Art. 23 Scioglimento e liquidazione

La delibera che dispone lo scioglimento dell'Associazione deve indicare la persona del liquidatore, determinandone i poteri e l'obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile vigente, in quanto applicabili per le Associazioni.